



COMUNE DI BUGGERRU
UNIONE DEI COMUNI METALLA E IL MARE
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA



Via Roma, 40

tel. 0781 54 303 – fax 0781 54 424

mail: comune.buggerru@tiscali.it – pec: comune.buggerru@pec.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER LA CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE PARCHEGGIO LIMITROFE AL LITORALE DI SAN NICOLÒ PER IL TRIENNIO 2020-2022

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di gestione delle aree di parcheggio limitrofe al litorale di San Nicolò per il triennio 2020-2022, inoltre sono richiesti a titolo esplicativo ma non esaustivo, i seguenti servizi:

- il servizio di gestione del parcheggio comunale per un periodo minimo dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, per il triennio 2020-2022 da attuarsi mediante l'impiego di operatori presenti nelle aree di parcheggio, per il servizio di gestione degli stessi posteggi a pagamento su suolo pubblico, senza custodia dei veicoli;
- informazione preventiva all'utenza attraverso cartellonistica di controllo della sosta, attività di prevenzione ed accertamento, ai sensi dell'art. 17, commi 132 e 133, della Legge 127/1997 e s.m.i. delle violazioni in materia di sosta, limitatamente alle aree oggetto di convenzione, con procedura sanzionatoria amministrativa a carico del locale Comando di Polizia Municipale. I dipendenti della ditta, con funzioni di "Ausiliari del traffico" dovranno essere preventivamente formati dall'aggiudicatario e successivamente abilitati a tali funzioni con provvedimento del Sindaco, previo accertamento dei requisiti previsti dalle vigenti normative in materia e superamento del suddetto corso di formazione;
- la gestione complessiva delle aree di sosta affidate, comprensiva della realizzazione e della manutenzione dell'appropriata segnaletica orizzontale e verticale compreso l'adeguamento e/o rifacimento della stessa (ove mancante), esazione delle tariffe mediante gli operatori (ausiliari del traffico);
- attività di controllo della regolarità del pagamento dei corrispettivi di sosta e attività correlate ai procedimenti sanzionatori afferenti le violazioni al Codice della Strada accertate dagli "Ausiliari del traffico",
- fornitura dei ticket di sosta necessari per l'espletamento del servizio;
- la pulizia giornaliera delle aree di sosta e delle aree retrodunali;
- la fornitura e la gestione di n. 3 bagni chimici il cui posizionamento verrà concordato preventivamente con l'Amministrazione;
- servizi di informazione all'utenza;
- l'installazione e la manutenzione della segnaletica stradale ed allestimento spazi di sosta lungo la strada Provinciale S.P 83 nel tratto di interesse del servizio;

- fornitura di un isola ecologica mobile e sorveglianza della stessa, con l'onere di segnalare all'amministrazione e alla ditta affidataria della raccolta di rifiuti solidi urbani, eventuali anomalie entro massimo 6 ore dal verificarsi delle suddette;
- sorveglianza dei raccoglitori (circa 6/12) posizionati da codesto Ente negli accessi alla spiaggia con l'onere di segnalare all'amministrazione e alla ditta affidataria della raccolta di rifiuti solidi urbani, eventuali anomalie entro massimo 6 ore dal verificarsi delle suddette;
- sgombero dalla sabbia e detriti depositati da avversità metereologiche lungo il tratto di strada interessato per tutta la durata del servizio, per favorire la visibilità e garantire una sicura viabilità;
- sfalcio e la pulizia delle banchine stradali lungo il tratto interessato dal servizio.

Compresi e compensati nella concessione:

- la fornitura di dispositivi di protezione individuale degli addetti ai parcheggi (pettorina alta visibilità conformi scarpe antinfortunistica, divisa estiva composta da pantaloncini e maglietta con l'indicazione del logo della ditta affidataria del servizio, tesserino di riconoscimento del personale addetto con indicazione della ditta e nominativo del dipendente e quant'altro previsto dalle vigenti leggi in materia);
- la manodopera ditata di formazione secondo normativa vigente, necessaria per l'espletamento del servizio, al fine di garantire un servizio per le tre aree dalle ore 9:00 alle ore 19:00, 7/7 giorni settimanali, è calcolata in misura minima in:
 - n. 4 addetti per il periodo luglio - agosto di ciascuna annualità;
 - n. 3 addetti per il periodo 15/30 giugno - 01/15 settembre di ciascuna annualità;

Qualora l'operatore volesse prolungare il servizio, che non potrà potersi prima del 01 giugno e oltre il 30 settembre di ciascuna annualità, il personale dovrà essere proporzionato alle esigenze e agli afflussi turistici.

La concessione ha per oggetto l'affidamento del servizio nell' area di seguito indicate:

Zona	N° Posteggi
Lungomare San Nicolò	300
Totale	300

Il presente Capitolato disciplina i rapporti tra Amministrazione Comunale ed il Concessionario, in merito al servizio di cui sopra. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare (sia in numero che per periodi) le aree oggetto del servizio, rinegoziando, il valore del canone di concessione, proporzionalmente con le aree di sosta eventualmente modificate, mantenendo altresì le medesime condizioni tecniche previste dal presente Capitolato.

L'importo della presente concessione viene stimata in base all'art. 167 del D.Lgs 50/2016, ed è calcolata in base ad una stima di incasso derivante dai flussi turistici, così come definito nel Allegato Piano Economico Finanziario, in **€ 122.400,00** (eurocentoventiduemilaquattrocento/00) al netto dell'IVA, oltre il rialzo offerto dal concessionario in fase di gara, per un periodo contrattuale di 3 anni.

Art. 2 Durata della concessione

La presente concessione avrà durata certa pari al periodo di **anni 3 (tre)**, decorrente dalla data di consegna effettiva del servizio, prevista presumibilmente in data **01.08.2020**.

La consegna del servizio risulterà da sottoscrizione di idoneo verbale di consegna redatto in concorso con un direttore tecnico munito di potere di rappresentanza dell'impresa aggiudicataria, alla realizzazione di adeguata segnaletica orizzontale e verticale ove mancante, nonché all'attuazione delle proposte/migliorie offerte dalla ditta aggiudicataria in sede di gara. Trova interamente applicazione l'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016. Questa Amministrazione si riserva la possibilità di affidare il servizio in concessione anticipatamente, prima della stipula del contratto, sotto riserva di legge.

Art. 3 Conoscenza delle condizioni della concessione

L'assunzione del servizio in concessione di cui al presente capitolato implica da parte del concessionario, la conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e di tutte le condizioni locali che possono influire su forniture, disponibilità e costo di mano d'opera e più in generale di tutte le circostanze che possono influire sul giudizio del concessionario circa la convenienza di assumere l'appalto sulla base del rialzo offerto, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere o di qualsiasi circostanza sfavorevole possa verificarsi dopo l'aggiudicazione.

Art. 4 Tariffe, modalità di pagamento e orari di sosta

Le tariffe sono così fissate, ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n° 29 del 04.07.2014:

ZONA	POSTEGGI	TARIFFA AUTOVEICOLI	TARIFFA AGEVOLATA
Lungomare San Nicolò	300	€ 2,00 (mezza giornata mattino: 09:00- 14:00/ sera 14:00- 19:00) € 4,00 (intera giornata 9.00 - 19.00)	Gratuito per i portatori di handicap

TARIFFE MOTOVEICOLI		
Mezza giornata mattino 09.00 - 14.00	Mezza giornata pomeriggio 14.00 - 19.00	Intera giornata 09.00 - 19.00
€ 1,00	€ 1,00	€ 2,00

Le tariffe così determinate avranno validità sino a tutto il periodo di durata del contratto di cui alla presente gara, salvo diversa determinazione da parte dei competenti organi comunali.

Nessuna somma potrà essere pretesa per la sosta dei mezzi di servizio delle Forze dell'Ordine, dell'Amministrazione Comunale, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e dei mezzi di soccorso sanitario, dei possessori di contrassegno invalidi.

Il Comune si riserva il diritto di portare modifiche, in contraddittorio con la ditta assegnataria del servizio, alle aree oggetto del presente capitolato, senza dover apportare alcuna modifica delle condizioni contrattuali e senza dover riconoscere alcuna riduzione al canone od altro alla ditta. In caso di soppressione totale o parziale delle aree, per motivate esigenze del Comune, le parti potranno, eventualmente,

concordare la sostituzione dei posti soppressi con altri ugualmente appetibili anche attraverso la realizzazione od ampliamento di altre aree di sosta.

Gli eventuali oneri finanziari derivanti dall'eventuale necessità di spostare le aree destinate a parcheggi a pagamento, a causa del cambiamento delle aree di ubicazione dei posti auto deliberato dalla Giunta Comunale, è a totale carico della ditta appaltatrice.

Sarà competenza dell'Amministrazione Comunale, previa deliberazione della Giunta Comunale, anche su proposta del concessionario, apportare eventuali modifiche in aumento delle tariffe e rideterminare il canone correlato. Tali modifiche saranno comunicate al concessionario con congruo anticipo.

Il concessionario ha la facoltà di rinunciare alla concessione qualora non ritenga congruo il nuovo quadro economico proposto dall'Amministrazione. In questo caso il concessionario dovrà ripristinare lo stato dei luoghi, provvedendo, se richiesto dall'Amministrazione, al ritiro delle attrezzature ivi installate senza nulla pretendere dall'Amministrazione Comunale per quanto già fornito e messo in opera.

Si dà atto che in fase di realizzazione degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale possono essere apportate modifiche per ragioni tecniche. Il servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento dovrà essere attivo nel rispetto di tutto quanto sotto descritto:

ZONA	POSTEGGI	ORARIO DI SOSTA A PAGAMENTO
Lungomare San Nicolò	300	tutti i giorni compresi domenica e festivi dalle 9:00 alle 19:00

È data facoltà all'Amministrazione Comunale, a seguito di particolari esigenze, di apportare modifiche all'orario di cui sopra. Inoltre, a seguito di manifestazioni, fiere, feste religiose, mercati o altro, l'Amministrazione potrà vietare la sosta nelle aree e stalli senza nulla dovere alla ditta affidataria del servizio.

Art. 5 Modalità della sosta

Al di fuori degli orari sopra considerati, la sosta è libera e pertanto, non è dovuto alcun corrispettivo al concessionario. A norma dell'art. 11 del D.P.R. 24.07.1996, n. 503, dovrà essere riservato, gratuitamente, ai detentori di contrassegno di persone disabili, **almeno 1 (uno) posto auto ogni 50 (cinquanta)** o frazione dei disponibili, posto da individuarsi con specifica segnaletica orizzontale e verticale predisposta dal concessionario, nel rispetto della vigente normativa di legge.

Il parcheggio di ogni singolo veicolo deve avvenire nell'ambito degli spazi contrassegnati da apposita segnaletica. È fatto divieto ai veicoli di sostare sui marciapiedi, fuori dagli appositi spazi riservati e comunque in modo da ostacolare lo scorrimento del traffico. Il fruitore dell'area di sosta adibita a parcheggio a pagamento è tenuto ad esporre, sul lato del parabrezza anteriore del veicolo in sosta, il documento comprovante l'avvenuto pagamento. Sono esentati dal pagamento i veicoli delle persone diversamente abili, purché muniti di apposito contrassegno ai sensi della vigente normativa di legge.

Art. 6 Attrezzature e materiali in servizio nelle fasi di avvio a regime

Il concessionario alla data di avvio della concessione, risultante da specifico verbale, dovrà disporre di tutti i mezzi e le attrezzature per garantire l'esecuzione dei servizi in concessione.

Art. 7 Modalità e gestione del servizio

Nell'espletare il servizio in concessione dovranno essere osservate le disposizioni espressamente dettate

dall'Amministrazione Comunale e contenute nel presente Capitolato. Eventuali modifiche saranno preventivamente concordate ed andranno in vigore dal momento in cui saranno ufficializzate dall'Amministrazione Comunale.

Il concessionario dovrà provvedere ai sotto elencati adempimenti:

- ✓ effettuare un controllo continuativo dell' area individuata per la sosta a pagamento ed elencate nel precedente articolo 2;
- ✓ vigilanza e controllo dell'uso corretto, da parte dell'utenza, delle attrezzature e delle aree comunali adibite alla sosta a pagamento;
- ✓ rispetto della disciplina adottata in perfetta sincronia con il locale Comando di Polizia Municipale assicurando altresì all'utenza costante collaborazione ed adeguata informazione;
- ✓ attività di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta, limitatamente alle aree oggetto della presente gara, con procedura sanzionatoria amministrativa ed organizzazione del relativo servizio secondo le direttive del locale Comando di Polizia Municipale. I dipendenti con funzioni di "Ausiliari del traffico" **dovranno essere abilitati** a tali funzioni con provvedimento del Sindaco. Compete alla ditta aggiudicataria la formazione del personale ausiliario secondo la normativa vigente. Dovrà essere fornita alla Stazione Appaltante i relativi attestati di idoneità prima dell'avvio del servizio.
- ✓ fornitura, installazione e manutenzione di adeguata segnaletica verticale informativa, ben visibile all'utenza, in almeno tre lingue (italiano, inglese e tedesco), riportante la ragione sociale del concessionario, gli orari e le tariffe in vigore, il tutto secondo le disposizioni impartite dal Servizio Viabilità;
- ✓ fornitura, installazione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale prevista dal vigente Codice della Strada relativamente agli stalli di sosta riservati ai disabili presenti nelle aree oggetto della presente gara (ove mancanti);
- ✓ gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, strumentazioni e del sistema operativo installati, comprensivo di ogni intervento di ripristino o sostitutivo a seguito di eventi eccezionali od atti vandalici. Detti interventi dovranno essere tempestivamente segnalati al locale Comando di Polizia Municipale;
- ✓ gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature;
- ✓ Installazione di N. 3 bagni chimici da il cui posizionamento verrà concordato con l'Amministrazione, inoltre l'utilizzo dei bagni chimici dovrà essere completamente gratuito per l'utenza. La ditta dovrà provvedere alla gestione attraverso la frequente pulizia degli stessi, garantendone il continuo decoro.
- ✓ Manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale prevista dal vigente Codice della Strada relativamente agli stalli di sosta a pagamento previsti nelle aree oggetto della presente gara;
- ✓ Informazione all'utenza, presenza sul territorio, commercializzazione e gestione dei tagliandi prepagati di sosta ed altri sistemi di pagamento, completamente a proprio onere e carico;
- ✓ Il concessionario alla fine di ogni esercizio è tenuto, perché agente contabile, alla resa del conto secondo le modalità previste dalla vigente normativa di legge;
- ✓ Redazione della relativa rendicontazione mensile;
- ✓ Fornitura e sorveglianza di un'isola ecologica mobile da posizionare in apposita area individuata dall'Amministrazione Comunale sul rettilineo di San Nicolò. Trattasi di una stazione ecologica itinerante posta all'interno di un container scarrabile. I cittadini potranno conferire le diverse tipologie di rifiuti. La sua collocazione. Dovranno essere ritirati i seguenti rifiuti: secco,umido, plastica, vetro. Con l'onere di segnalare all'amministrazione e alla ditta affidataria della raccolta

di rifiuti solidi urbani, eventuali anomalie entro **massimo 6 ore** dal verificarsi delle suddette.

- ✓ Sorveglianza dei raccoglitori di rifiuti forniti e installati dall'Amministrazione lungo il tratto interessato dal servizio.
- ✓ Qualora a causa delle avversità metereologiche lungo il tratto di interesse e nelle aree prospicienti dovessero depositarsi sabbia o altri tipi di detriti, durante il corso di tutto l'anno, la ditta affidataria dovrà prevedere alla pulizia per favorire la visibilità e garantire la viabilità (per un massimo di 5 interventi straordinari).
- ✓ Lo sfalcio e la pulizia delle banchine stradali lungo il tratto interessato dal servizio e nell'area prospiciente all'inizio di ogni annualità prevista dal servizio (la pulizia dovrà essere svolta in maniera periodica durante tutta la durata del servizio).
- ✓ Il concessionario dovrà comunicare all'Amministrazione il nominativo ed il numero di telefono di un proprio dipendente quale responsabile per la gestione del servizio in oggetto reperibile 7 giorni su 7;

Art. 8 Responsabilità ed oneri a carico del concessionario

Il concessionario è responsabile verso l'Amministrazione Comunale, per quanto riguarda il buon funzionamento del servizio e verso terzi, per danni provocati a persone o cose durante lo svolgimento del servizio stesso.

Il concessionario resta responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato e si obbliga a tenerla sollevata ed indenne da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza del presente capitolato. Il concessionario dovrà garantire, a sua cura e spese, l'immediata sostituzione delle apparecchiature, degli impianti eventualmente proposti e della segnaletica danneggiati.

Il rifacimento, nelle aree interessate dagli stalli di sosta a pagamento oggetto della presente gara, di tutta la segnaletica orizzontale ogni dodici mesi e/od ogni qualvolta il Comune ne ravvisa la necessità.

Organizzare e condurre opportuni corsi di formazione per il personale addetto alla mansione di "Ausiliario del traffico", con il rilascio di un titolo abilitativo ritenuto idoneo dal Comandante del locale Corpo di Polizia Municipale.

Art. 9 Documenti ed obblighi a carico del concessionario

I documenti da presentare per l'ammissione alla procedura e le condizioni dello stesso, saranno indicati, specificatamente nel bando/disciplinare di gara.

Il concessionario è tenuto al rispetto della normativa vigente per quanto concerne l'utilizzo di mezzi ed attrezzature, nonché all'adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento del servizio ed alla massima sicurezza nell'espletamento dello stesso.

Oltre alle prescrizioni espressamente indicate nel presente capitolato descrittivo e prestazionale, il concessionario dovrà assumere i seguenti oneri:

- ✓ comunicazione tempestiva e puntuale sulle difficoltà incontrate nello svolgimento del servizio (es.: il mancato rispetto, da parte degli utenti, delle norme correlate al servizio);
- ✓ il concessionario è obbligato ad esibire, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta del Comune di Buggerru, copia dei pagamenti attestanti la regolarità retributiva e contributiva del personale di servizio;
- ✓ Il concessionario dovrà, inoltre, segnalare al Comune di Buggerru, tramite pec, qualsiasi evento che

- comporti o possa comportare a breve termine un disservizio, la comunicazione dovrà pervenire al Servizio Tecnico e al Servizio Viabilità entro, e non oltre, le 6 ore dall'avvenuto disservizio causato;
- ✓ qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione dei servizi non darà mai diritto al concessionario di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione e/o la modifica dei servizi, ma per converso dovrà in ogni modo adoperarsi per garantire la continuità del servizio ed evitare il verificarsi di interruzioni dello stesso.

Art. 10 Riconsegna delle aree

Al termine del contratto e/od in caso di recesso motivato:

- le aree, le opere ed i beni affidati al concessionario dall'Amministrazione Comunale per l'esecuzione del presente capitolato, gli impianti e le attrezzature installate e realizzate dovranno cedute in buono stato di conservazione ed efficienza;
- le opere installate ed i beni acquistati a spese del gestore, rimarranno di proprietà del Comune di Buggerru, senza la corresponsione di alcun compenso e/o rimborso delle spese sostenute dal concessionario.

Art. 11 Personale del concessionario

Ai sensi dell'art. 17, comma 132, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, per adempiere al servizio di cui al presente capitolato il concessionario si avvarrà di proprio personale (Ausiliari del Traffico) per effettuare un controllo continuativo di tutte le aree individuate per la sosta a pagamento ed elencate nel precedente articolo 2. La manodopera dovrà essere munita dalla ditta aggiudicataria della formazione secondo normativa vigente, necessaria per l'espletamento del servizio, al fine di garantire un servizio per le tre aree dalle ore 9:00 alle ore 19:00, 7/7 giorni settimanali. E' calcolata in misura minima in:

- **n. 4 addetti** per il periodo luglio - agosto di ciascuna annualità;
- **n. 3 addetti** per il periodo 15/30 giugno - 01/15 settembre di ciascuna annualità;
Qualora l'operatore volesse prolungare il servizio, che non potrà protrarsi prima del 01 giugno e oltre il 30 settembre di ciascuna annualità, il personale dovrà essere proporzionato alle esigenze e agli afflussi turistici.

Il personale del concessionario che agisce nella veste di "Ausiliari del Traffico", ai sensi della Legge 127/97 e s.m.i., è tenuto a redigere un preavviso di contestazione numerato progressivamente, i cui bollettari sono forniti a cura e spese dell'Impresa Aggiudicatrice. Tale verbale deve recare i contenuti di cui all'art. 383 del "Regolamento d'esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 495/1992 e s.m.i.). Una copia del verbale dovrà essere consegnata al trasgressore, se presente al momento della violazione, annotando tale operazione sullo stesso, o comunque lasciata, ben visibile, sotto al tergicristallo del veicolo sanzionato.

Gli "Ausiliari del Traffico" sono autorizzati a richiedere l'esibizione dei documenti al trasgressore (patente di guida e carta di circolazione), al solo fine della compilazione del verbale e qualora si proceda ad una contestazione immediata.

Gli "Ausiliari del Traffico" dovranno essere dotati di una divisa decorosa, rifrangente, munita di ben visibile dicitura "Comune di Buggerru - Ausiliario del Traffico" e di un cartellino plastificato contenente l'indicazione del nome e cognome, la qualifica, una fotografia formato tessera e firma del lavoratore stesso, ragione sociale del prestatore del servizio. Gli "Ausiliari del Traffico". In qualsiasi circostanza, dovranno mantenere un comportamento corretto ed educato nei confronti dell'utenza, nei confronti del personale appartenente

al locale Corpo di Polizia Municipale ed al personale dipendente del Comune.

Il concessionario, anche su giustificata richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale, s'impegna a sostituire, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta stessa, i dipendenti che non osservassero un contegno decoroso o fossero trascurati nel servizio od usassero un linguaggio scorretto e riprovevole.

Il concessionario è obbligato ad attuare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti occupati per l'esecuzione del servizio in questione, condizioni retributive e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria. Inoltre è obbligata ad effettuare il regolare versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali che le disposizioni di legge, i regolamenti ed i contratti di lavoro pongono a suo carico; ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di prevenzione e protezione degli infortuni sul lavoro. A tal uopo l'Amministrazione Comunale effettuerà le opportune verifiche tramite richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risoluzione del contratto e di esclusione del concessionario dalle future gare, in caso di violazione degli obblighi contrattuali assunti in materia di trattamento economico dei lavoratori e di rispetto delle norme di sicurezza.

Gli "Ausiliari del Traffico" dovranno sempre comportarsi con correttezza, senso civico e senso di responsabilità, tenere un atteggiamento consono all'incarico di pubblico servizio cui sono preposti. In ogni caso il personale suddetto dovrà essere sempre cortese e rispettoso verso gli eventuali trasgressori, ai quali dovrà fornire ogni informazione richiesta che si riferisca alla sosta e circolazione delle aree oggetto di controllo.

In caso di ripetuti errori od inadempienze gravi nell'espletamento delle proprie funzioni citate, l'Amministrazione Comunale, sentiti il locale Corpo di Polizia Municipale ed il Servizio Viabilità, a suo insindacabile giudizio, potrà proporre in qualsiasi momento la revoca del provvedimento di nomina.

Il Comune di Buggerru è l'unico beneficiario dei proventi delle sanzioni amministrative applicate a seguito degli accertamenti effettuati dagli "Ausiliari del Traffico". Tutta la procedura contravvenzionale è gestita e curata dal locale Comando di Polizia Municipale.

Art. 12 Vigilanza e controllo, ordini di servizio

Il personale del Comando di Polizia Municipale e del Servizio Tecnico del Comune di Buggerru provvederanno, singolarmente o congiuntamente, alla verifica del corretto espletamento dei servizi dell'appalto. Resta inteso che, nel rispetto del presente capitolato ed ai sensi di legge, il Responsabile del Servizio Viabilità è competente in ordine alla applicazione di penalità nelle ipotesi ivi descritte per inadempimenti totali e/o parziali nonché ritardi nell'espletamento dei servizi. Il concessionario ha l'obbligo di segnalare al Comune tutte quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito, possano pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi, fornendo tutte le indicazioni possibili per l'individuazione del contravventore.

Art. 13 Versamento delle spettanze dovute al comune

Il canone annuo offerto in sede di gara dovrà essere versato al Comune in tre rate:

Rata	Percentuale di quota da versare rispetto al canone complessivo stagionale offerto in sede di gara	Tempistica
1 rata	20% del canone annuale	entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di decorrenza del servizio

2 rata	60% del canone annuale	entro e non oltre il 31 agosto di ogni stagione
3 rata	20% del canone annuale	a conclusione del servizio, comunque non oltre 15 (quindici) giorni successivi dalla data di termine del servizio.

In caso di ritardato pagamento dalla data fissata si applicano gli interessi nella misura del 10%. Decorso 60 giorni il concedente attiverà le procedure di escussione della garanzia fideiussoria per l'importo insoluto, fatta salva la risoluzione del contratto per inadempimento. Qualora la Stazione Appaltante decida un aumento delle tariffe applicate, l'importo dovuto dal concessionario verrà di conseguenza percentualmente variato in aumento.

Art. 14 Cauzioni

La cauzione definitiva rimane stabilita nella misura prevista dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e sarà svincolata ai sensi di legge. La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Qualora il concessionario venisse meno all'impegno, risolvendo arbitrariamente di sua iniziativa il contratto, o qualora lo stesso, sempre per inadempienze imputabili al concessionario, dovesse venir dichiarato risolto, il Comune di Buggerru incamererà detta cauzione a titolo di penalità, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 15 Subappalto

E' fatto divieto assoluto di cedere il contratto a terzi. Si applica la normativa prevista dall'art. 174 del D.Lgs. 50/2016, ferma restando la disciplina di cui all'articolo 30 del medesimo decreto.

Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184.

L'offerente ha l'obbligo di dimostrare, l'assenza, in capo al subappaltatore l'assenza dei motivi di esclusione e provvede a sostituire il subappaltatore relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica alla stazione appaltante i dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nel servizio in quanto non noti al momento della richiesta. Il concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi.

Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque

subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il concessionario è liberato dall'obbligazione solidale di cui al comma 5. Si applicano, altresì, le disposizioni previste dai commi 10, 11 e 17 dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.

È fatto divieto assoluto di cedere il contratto a terzi. Si applica la normativa prevista dall'art. 174 del D.Lgs. 50/2016, ferma restando la disciplina di cui all'articolo 30 del medesimo decreto.

Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una società di progetto, in conformità all'articolo 184, non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al comma 2 del citato articolo 184.

L'offerente ha l'obbligo di dimostrare, l'assenza, in capo al subappaltatore l'assenza dei motivi di esclusione e provvede a sostituire il subappaltatore relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Successivamente all'aggiudicazione della concessione e al più tardi all'inizio dell'esecuzione della stessa, il concessionario indica alla stazione appaltante i dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nel servizio in quanto non noti al momento della richiesta. Il concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi.

Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il concessionario è liberato dall'obbligazione solidale di cui al comma 5. Si applicano, altresì, le disposizioni previste dai commi 10, 11 e 17 dell'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 16 Prescrizioni generali relative all'esecuzione dei servizi

I servizi oggetto del presente Capitolato dovranno essere svolti nel pieno rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel progetto-offerta presentato dal concessionario. Quest'ultimo dovrà essere redatto nel rispetto delle prescrizioni riportate nel presente Capitolato.

Art. 17 Obblighi in materia di sicurezza

Il concorrente ha l'obbligo di dichiarare nel progetto offerta che per la determinazione del canone richiesto ha considerato tutte le misure di sicurezza da prevedere per l'esecuzione dei servizi oggetto della concessione, determinati a seguito di accurato esame dei servizi da eseguire e dei luoghi di espletamento degli stessi.

Il concessionario è obbligata al rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in merito dovrà apporre la necessaria segnaletica su tutte le attrezzature, strutture ed aree gestite dalla medesima.

Art. 18 Rapporti di gestione dei servizi

Il concessionario dovrà fornire tutte le informazioni generali, anche mediante la via telematica, concernenti i servizi svolti, ogni qualvolta il Servizio Viabilità e il Servizio Tecnico del Comune di Buggerru lo riterrà opportuno. Più precisamente dovrà essere resa nota la programmazione giornaliera dei servizi con la

designazione nominativa degli operatori assegnati alle rispettive zone (compreso l'orario di servizio assegnato ed ogni qualsiasi variazione per eventuali sostituzioni dovute a ferie, malattie, permessi, ecc.), al fine di permettere al personale comunale addetto al controllo l'effettiva individuazione della posizione di ogni dipendente operativo del concessionario.

Il concessionario dovrà disporre, nell'ambito della circoscrizione territoriale del Comune, di un recapito telefonico e dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo di un proprio responsabile al quale, il Comune, potrà rivolgersi nell'arco delle 24 ore. Inoltre durante l'orario di operatività del servizio in questione, il concessionario dovrà evidenziare e rendere ben visibile all'utenza un numero telefonico di proprio personale addetto al fine di risolvere ogni necessità correlata al servizio stesso.

Art. 19 Responsabilità civile e penale

Il Concessionario sarà responsabile verso il Comune di Buggerru del buon andamento di tutti i servizi da essa assunti e della disciplina dei suoi dipendenti. Il Concessionario è responsabile, inoltre, di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente od indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature utilizzate a qualsiasi titolo dalla stessa nei confronti del Comune di Buggerru o di terzi, sollevando così il medesimo Comune da qualsivoglia responsabilità civile o penale. Fatti salvi gli interventi in favore del concessionario da parte di società assicuratrici, la stessa risponderà direttamente dei danni alle persone e/o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune di Buggerru. Il concessionario è l'esclusiva responsabile di ogni e qualsiasi danno derivante da:

- negligenza, imprudenza od imperizia;
- inosservanza della normativa vigente in materia o delle prescrizioni del presente capitolato.

A prescindere da eventuali penali e dall'eventuale risoluzione del contratto, il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni derivanti da quanto sopra evidenziato. Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessari specifici interventi, questi ultimi ed i materiali occorrenti saranno a carico del concessionario e così pure gli eventuali danni provocati dagli interventi di cui sopra.

Art. 20 Copertura Assicurativa obblighi e responsabilità del concessionario

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi e le disposizioni vigenti e future in materia, sia a livello nazionale che regionale, nonché del Regolamento Comunale per il servizio in questione e s.m.i.

Il concessionario assume l'obbligo dell'osservanza di tutte le norme legislative attualmente vigenti ed in particolare di quelle afferenti la prevenzione degli infortuni, la circolazione stradale, la tutela della salute pubblica, l'assunzione ed il trattamento economico previdenziale ed assistenziale del personale dipendente.

Il concessionario ha l'obbligo di dotare tutto il personale dipendente impiegato nella gestione del servizio di divise oltre alle dotazioni personali (D.P.I.) adeguate alle specifiche funzioni svolte, anche nel rispetto di quanto disposto dal vigente C.C.N.L. di categoria e delle norme di carattere antinfortunistico applicabili nella fattispecie. Il personale dipendente ha l'obbligo di utilizzare il vestiario in dotazione con dicitura sul dorso della Ragione Sociale del concessionario, per tutta la durata delle prestazioni. Il personale dovrà essere inoltre dotato di regolamentare tesserino di riconoscimento rilasciato dal datore di lavoro, da mantenere esposto durante tutto l'orario di servizio, nei modi previsti.

Il concessionario avrà l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti ulteriori disposizioni legislative che potranno essere emanate durante il corso dell'appalto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze che dovessero essere emanate dal Comune, comunque inerenti ai servizi appaltati. Nulla sarà dovuto al concessionario nell'ipotesi in cui lo stesso effettui prestazioni o servizi aggiuntivi diversi da quelli previsti dal presente capitolato e non autorizzati in forma scritta, ai sensi di legge, dal Comune.

Il Comune rimane esonerato da qualsiasi responsabilità dovuta ad imperizia, negligenza, imprudenza usata dal concessionario o dai suoi addetti nello svolgimento dei servizi. Il concessionario risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, rimanendo escluso ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune. Pertanto l'Impresa è tenuta a contrarre, prima della stipula del contratto, apposite polizze assicurative R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) e R.C.O. (Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro a copertura di rivalse INAIL, ecc.) con massimali non inferiori ai seguenti:

R.C.T.

- ✓ per danni: € 1.000.000,00
- ✓ per sinistro: € 5.000.000,00
- ✓ per persona: € 2.000.000,00

R.C.O.

- ✓ per persona lesa: € 2.000.000,00
- ✓ per sinistro: € 5.000.000,00

Sia la polizza RCT/O che la polizza a copertura dei beni dovranno prevedere la rinuncia di rivalsa da parte dell'Assicurato nei confronti dell'Amministrazione concedente e dei suoi dipendenti e/o amministratori; I contratti assicurativi dovranno avere durata coincidente con i periodi della concessione.

Le Polizze suddette dovranno essere depositate da parte dell'aggiudicataria, in copia, entro 15 giorni dal ricevimento, della comunicazione di aggiudicazione, pena la decadenza dall'aggiudicazione e la conseguente perdita della cauzione provvisoria.

Il concessionario garantirà le predette coperture assicurative per l'intera durata della concessione, pena la risoluzione del contratto. Il concessionario si obbliga a rilevare il Comune da qualunque azione possa essergli intentata da terzi o per mancato adempimento agli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi.

Si precisa che il Concessionario dovrà farsi proprio carico della copertura assicurativa e previdenziale dei propri operatori e dipendenti. L'Ente concedente non si assumerà alcuna responsabilità per danni o infortuni al personale incaricato dal Concessionario, il quale avrà obbligo di adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza sul lavoro.

Rimane dunque espressamente inteso e convenuto che il Concessionario assumerà ogni responsabilità civile e penale in caso di incidente e/o infortunio a terzi, sollevando l'Ente concedente, nella forma più ampia e tassativa.

Il concessionario avrà l'obbligo di mantenere la più assoluta riservatezza su tutto quanto dovesse venire a conoscenza durante l'espletamento del servizio. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento delle informazioni fornite dall'Ente Appaltante dovrà essere improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei debitori e dei diritti degli stessi.

Il concessionario si obbliga, altresì, al rispetto della riservatezza ed integrità dei dati messi a disposizione dal Comune di Buggerru e s'impegna ad utilizzarli, esclusivamente, per le attività connesse all'esecuzione del presente contratto.

Art. 21 Stipulazione dei contratti

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa con firma digitale. Le condizioni offerte dalla ditta aggiudicataria della concessione in fase di gara sono per la stessa vincolanti a tutti gli effetti contrattuali.

Al ricevimento della comunicazione ufficiale di avvenuta aggiudicazione, la ditta aggiudicataria deve

presentare la documentazione necessaria alla firma del contratto. Al ricevimento dell'invito ufficiale da parte del Comune, la ditta aggiudicataria dovrà presentarsi alla firma del contratto. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di consegnare il servizio sotto riserva di legge. In caso di mancato rispetto di quanto sopra, la ditta aggiudicataria viene dichiarata decaduta dall'aggiudicazione e la concessione viene aggiudicata al concorrente che segue in graduatoria di gara.

Art. 22 Spese inerenti la concessione

Le spese d'asta, contrattuali, di bollo, di registro e quant'altro relativo all'appalto in oggetto ed alla relativa stipula contrattuale saranno ad intero carico dell'Impresa Aggiudicatrice, senza diritto di rivalsa alcuno.

Art. 23 Penalità

Per ogni giorno di ritardo nell'inizio del servizio viene fissata una penale di **€ 500,00** (cinquecento/00) senza che il concessionario possa rilevare alcuna eccezione.

Nel caso in cui i servizi oggetto del presente appalto non vengano espletati, in tutto od in parte, dal concessionario nei termini stabiliti, secondo le indicazioni contenute nei documenti contrattuali e nel progetto offerta redatto dal concorrente ed approvato dal Comune di Buggerru, ovvero vengano riscontrate deficienze nel servizio stesso, saranno addebitate le penalità di seguito elencate:

	OGGETTO PENALE	PENALE
1	Mancata effettuazione del servizio completo giornaliero, periodicamente previsto, di controllo dell'area	€ 500,00/giorno
2	Mancata effettuazione della pulizia dell'area parcheggi la pulizia giornaliera delle aree di sosta e delle aree retrodunali	€ 250,00 /giorno
3	Mancata fornitura di n. 3 bagni pubblici	€ 250,00 per ogni giorno di ritardo
4	Negligenza dovuta alla cattiva gestione dei 3 bagni pubblici (mancata apertura degli stessi, mancanza pulizia, mancata sostituzione se danneggiati e ogni altra attività che non li renda perfettamente utilizzabili)	€ 150,00 per ogni giorno * n. di bagni non funzionanti/ non decorosi
5	Mancata sostituzione degli impianti danneggiati	€ 100,00/giorno per ogni impianto
6	Mancato impiego delle divise aziendali, del tesserino di riconoscimento oppure uso difforme da quello predeterminato vestiario	€ 50,00/giorno per ogni persona
7	Ogni altra negligenza nella gestione del servizio non specificatamente prevista nelle suddette lettere del presente articolo, a seconda dell'entità e della rilevanza dell'inadempienza, ad insindacabile giudizio e valutazione dell'organo di controllo comunale	da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 2.500,00 a singola negligenza
8	Tariffario poco visibile/giorno	€ 300,00

9	Tariffario non esposto/giorno	€ 600,00
10	Segnaletica verticale difforme dalla normativa o illeggibile o difforme rispetto a quanto previsto dal vigente Capitolato	€ 150,00
11	Segnaletica verticale mancante, rispetto a quanto previsto dal vigente Capitolato	€ 300,00
12	Mancata fornitura/ negligenza nel corretto utilizzo anche se solo parziale dell'isola ecologica tale da determinare situazioni compromettenti	€ 300,00

L'applicazione della penale sarà preceduta da una contestazione scritta dell'inadempienza, eventualmente corredata di opportuna ed esplicativa documentazione, che dovrà essere inoltrata al concessionario via pec. Il concessionario avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte entro il successivo termine di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di inoltro, da parte del Servizio Comunale, della contestazione, evidenziando specificatamente tutte le motivazioni che il concessionario ritenga possano giustificare la mancata (o la parziale) esecuzione del servizio o dei servizi. La valutazione delle controdeduzioni eventualmente prodotte è di spettanza esclusiva del Servizio preposto del Comune di Buggerru.

L'ammontare delle ammende sarà dovuto immediatamente, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'avvenuta contestazione e, qualora tale pagamento non avverrà nei termini e nei modi stabiliti, si darà corso, nei modi di legge, all'incameramento della polizza fidejussoria a garanzia per la corrispondente differenza.

Art. 24 Risoluzione del contratto

Il contratto di concessione si intenderà senz'altro risolto in caso di scioglimento o cessazione del concessionario.

Nel caso che le inadempienze di cui all'articolo precedente siano per numero, frequenza e gravità tali da rendere impossibile la prosecuzione del contratto d'appalto, il Comune potrà determinare la risoluzione, provvedendo direttamente ad affidamento a terzi del servizio in questione, dopo aver redatto apposito verbale di consistenza e senza pregiudizio per eventuali rifusioni di danni, anche con rivalsa sul deposito cauzionale.

Qualora si riscontrino l'insorgere dei casi di risoluzione, sopra indicati, il Responsabile del Servizio Viabilità, comunica all'appaltatore l'addebito con l'invito a produrre le proprie motivate deduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data dell'avvenuto ricevimento. Sarà ritenuta valida la comunicazione effettuata a mezzo raccomandata A.R o PEC.

È inoltre considerata inadempienza grave, che darà adito alla risoluzione del contratto, con le modalità sopra indicate, quanto sotto descritto:

- la sospensione del servizio per un periodo superiore alle 48 h, ad esclusione dei casi imponderabili;
- quando il concessionario risulti insolvente, anche verso i dipendenti o gli Istituti Assicurativi, o colpevole di frode;
- cessione totale del contratto in subappalto o cessione parziale in subappalto a terzi per servizi differenti rispetto a quanto indicato nel successivo art. 32 o cessione parziale in subappalto senza la prescritta autorizzazione del Comune;
- quando il concessionario non sia in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dei servizi

- previsti nel presente appalto;
- qualora il Concessionario perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
 - mancata presenza alla consegna del servizio alla data stabilita;
 - qualora il concessionario non abbia provveduto, entro il termine di 30 giorni, a ricostituire la garanzia in caso di avvenuta escussione della stessa, in tutto o in parte;
 - abituale negligenza nel servizio e persistenza nelle infrazioni debitamente accertate e contestate che compromettano il servizio, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale;
 - mancata sostituzione delle attrezzature e dei materiali fuori uso od in riparazione od adibiti a servizi diversi da quelli oggetto dell'appalto;
 - qualora il concessionario sia sottoposto a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione;
 - gravi e ingiustificate irregolarità nell'esecuzione del servizio o reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza del servizio medesimo;

Le inadempienze riscontrate saranno comunicate a mezzo lettera raccomandata A.R o PEC e il concessionario, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della suddetta lettera, potrà presentare le sue motivate deduzioni, per la decisione in via amministrativa.

In caso di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del Contratto nei casi sopra indicati è escluso qualsiasi indennizzo a favore del Concessionario, che dovrà risarcire la Stazione Appaltante in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere per il riaffidamento del servizio ad un diverso gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti.

Art. 25 Recesso

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dalla concessione in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ovvero in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, con conseguente risoluzione del contratto.

Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. o PEC La revoca avrà effetto decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Art. 26 Modifiche al capitolato

Qualsiasi modifica e/o variazione del presente capitolato è da ritenersi valida solo se accettata per iscritto dalle parti.

Art. 27 Cessione dei crediti e dei contratti

E' vietata la cessione di qualsiasi credito, anche parziale, se non preventivamente autorizzato dal Comune di Buggerru.

Ogni cessione di credito non autorizzata è da ritenersi nulla. È vietata la cessione del contratto di concessione a terzi.

Art. 28 Controversie

Per la definizione di eventuali controversie che possano insorgere in merito all'interpretazione od all'esecuzione del

presente capitolato e del contratto che seguirà e comunque connesse e conseguenti, che non possano essere composte in via amichevole, viene esclusa l'applicazione delle norme sulle competenze arbitrali. Per ogni controversia che dovesse insorgere fra questo Comune e l'Impresa Aggiudicataria sarà competente l'Autorità Giudiziaria del foro di Cagliari.

Art. 29 Disposizioni finali

Il concessionario si considera, all'atto dell'assunzione dei servizi, a perfetta conoscenza del territorio su cui dovranno espletarsi i servizi oggetto del presente capitolato descrittivo e prestazionale. Per quanto non previsto nel presente capitolato, si intendono richiamate e da applicarsi le disposizioni di legge che regolano la materia.

Art. 30 Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente capitolato.

Art. 31 Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del procedimento di gara è il Geom. Francesco Sitzia, Istruttore tecnico del Comune di Buggerru nominato con Determina n. 103 del 06/07/2020

Il Responsabile del Servizio

Geom. Francesco Sitzia